

1443

31 AGO. 2022

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del "GRUPPO DONATORI di SANGUE delle CONTRADE"

Il giorno 11 del mese di luglio dell'anno 2022 si è svolta, nei locali museali della Contrada della Selva, l'assemblea straordinaria del Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade.

L'Assemblea ha avuto inizio alle ore 21.25 alla presenza congiunta di tutti i Priori delle Contrade e di un consistente numero di presidenti/responsabili dei Gruppi Donatori di Sangue. Viene nominato Bocci (OCA) come segretario dell'Assemblea per la redazione del Verbale.

Il presidente Fantozzi (NICCHIO) inizialmente mette a conoscenza dell'Assemblea dell'incontro avuto pochi giorni prima con il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera in merito alla situazione logistica del Centro Emotrasfusionale e di eventuali cambiamenti auspicabili per migliorare il servizio di donazione sia per le Contrade che per le altre Associazioni. Fantozzi informa che il 1° bando di borsa di studio per il CET è andato deserto, mentre a breve dovrebbe essere bandito il 2° a cui però non potranno partecipare medici che svolgono già altre attività.

Successivamente come seconda comunicazione il presidente informa che dovrebbe essere ufficiale la decisione, da parte dell'Azienda Sanitaria, di istituire da settembre, una domenica al mese in cui tenere aperto il CET per poter effettuare ulteriori donazioni di sangue; la domenica dovrebbe essere codificata ed essere sempre la stessa (da decidere se la 3° o la 4° domenica di ogni mese).

Fantozzi illustra poi, con soddisfazione personale, i risultati delle donazioni del Gruppo nel 2° trimestre che si sono mantenute abbastanza in linea con quelle dello stesso periodo in riferimento all'anno 2021 ma con una lieve flessione (-3%) anche e soprattutto in riferimento al fatto che i primi accessi non sono andati come nelle previsioni.

In ultima comunicazione Fantozzi informa della richiesta, da parte di un giornale nazionale, alle varie Associazioni Donatori di Sangue di poter autoprodurre un video di circa 30 secondi utile alla campagna pro donazione. Dalla richiesta e dalle poche informazioni avute traspare che il progetto non abbia basi solide e convincenti per i canoni che il nostro gruppo si è sempre imposto negli anni passati. Oltretutto appare abbastanza evidente che tale campagna sia basata quasi esclusivamente sulla donazione del plasma e prenda in considerazione marginale sia il sangue intero che le piastrine.

In riferimento alla consegna, avvenuta prima dell'inizio dell'Assemblea, delle richieste per gli accrediti per poter prenotare autonomamente le donazioni presso il Centro Emotrasfusionale da parte dei Presidenti della Nobile Contrada del Bruco e della Nobile Contrada dell'Oca, Fantozzi informa che al momento solo il Dott. Mancini (TORRE) è accreditato e si aspetta che la segreteria del CET sia disponibile a spiegare il funzionamento del sistema di prenotazione a chi ne abbia fatto richiesta. Fantozzi sottolinea che il metodo, con cui ogni Contrada potrà prenotare le donazioni per i propri iscritti, è semplice e comodo e porterà enormi miglioramenti a tutti. Unica eventuale pecca quella che ognuno potrà vedere le prenotazioni di tutti mentre si trova all'interno del

sistema.

Terminate le comunicazioni del Presidente si passa al successivo punto all'Ordine del Giorno per ripetere, per la seconda volta, il voto utile a confermare o meno le modifiche allo Statuto dell'Associazione dettate obbligatoriamente in riferimento alle nuove disposizioni sul Terzo Settore. Sono assenti, e inviano delega scritta, i rappresentanti delle seguenti Contrade: Contrada della PANTERA, Contrada della SELVA, Contrada della TORRE, Contrada del LEOCORNO e Contrada del DRAGO. Assente senza aver prodotto delega il rappresentante della Contrada Capitana dell'ONDA.

Alle ore 21.40 inizia la lettura del Verbale dell'Assemblea precedente. Durante la lettura Piperno (priore della Contrada della LUPA) ritiene di dover rettificare che il problema di essersi dovuti ritrovare di nuovo per ripetere la precedente Assemblea è stato prettamente formale ma assolutamente non trascurabile in quanto nella convocazione era stata citata l'ORDINARIETA' e non la STRAORDINARIETA' dell'Assemblea stessa. Per tale motivo chiede che venga modificata l'intestazione del verbale dell'Assemblea precedente. Bocci (OCA) chiede di inserire e citare nel Verbale la Contrada che nella precedente Assemblea ha richiesto il voto a scrutinio segreto, nella fattispecie la Nobile Contrada dell'AQUILA. Apportate le modifiche richieste si procede alla votazione per l'approvazione del nuovo Statuto del Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade che termina con 16 voti favorevoli su 16 votanti presenti.

Alle ore 21.45, terminati gli argomenti all'Ordine del Giorno, l'Assemblea viene dichiarata conclusa.

IL SEGRETARIO

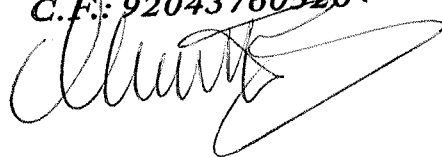


IL PRESIDENTE

**GRUPPO DONATORI DI SANGUE
DELLE CONTRADE**

Via S. Quirico, 15 - 53100 SIENA

C.F.: 92043760526



STATUTO
"GRUPPO DONATORI DI SANGUE DELLE CONTRADE ODV"

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **"GRUPPO DONATORI DI SANGUE DELLE CONTRADE ODV"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Siena e con durata illimitata.

La modifica della sede nell'ambito del Comune di Siena potrà essere deliberata dal Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria ma solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione si propone di coordinare l'attività dei 17 (diciassette) Gruppi Donatori di Sangue delle Contrade di Siena per favorire il raggiungimento del loro obiettivo che è quello di fornire un supporto sociale e socio-sanitario, ed in particolare di svolgere opera di sensibilizzazione sui temi della donazione del sangue e più in generale sulla cultura della solidarietà in ambito cittadino.

L'associazione, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, l'Associazione, per sensibilizzare sulla necessità alla donazione di sangue e su altre problematiche affini di tipo socio-sanitario, per far conoscere alla cittadinanza l'attività dei singoli Gruppi Donatori di Sangue delle Contrade di Siena, le loro finalità ed i loro progetti al fine di favorire l'adesione di nuovi volontari, potrà a livello indicativo e non esaustivo:

- organizzare conferenze, mostre fotografiche, manifestazioni culturali ed artistiche e altri interventi nelle scuole, nelle singole Contrade;
- operare nella sensibilizzazione della donazione di sangue e nell'ambito ematico;
- operare nella sensibilizzazione della ricerca scientifica;
- promuovere e finanziare progetti socio sanitari, di ricerca scientifica, culturali rientranti tra le proprie attività;
- effettuare interventi di beneficenza;
- effettuare interventi di salvaguardia del patrimonio culturale;
- operare nella sensibilizzazione e salvaguardia dell'ambiente;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure che, nonostante un richiamo ufficiale, persista in un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 4, può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Della proposta di esclusione deve essere data comunicazione scritta al Socio, a mezzo raccomandata, da parte del Consiglio direttivo, con invito a presentare entro 15 giorni dal ricevimento le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Consiglio stesso, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera sull'esclusione del Socio a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato, previa domanda di riammissione da presentare al Consiglio direttivo da parte del socio escluso, sulla quale l'Assemblea delibererà l'accettazione o meno. Contro il provvedimento di esclusione adottato dall'Assemblea l'interessato potrà, entro 15 giorni, proporre l'Arbitrato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della comunicazione formulata da parte del socio recedente.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato);

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, od in sua assenza dal Vice Presidente. L'Assemblea nomina un segretario, anche esterno e, quando occorrono, due scrutatori. Il segretario, se esterno, partecipa all'assemblea ma non ha diritto di voto. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione delle Assemblee può avvenire anche mediante fax e/o posta elettronica, o qualunque altro mezzo che permetta di avere prova dell'avvenuta comunicazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità e comunque tutte le volte che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o, quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- approva le linee guida relative ai programmi di attività associativa, proposte dal Consiglio, previo parere non vincolante del Comitato Scientifico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- formula al Consiglio ipotesi di proposta per la destinazione di almeno il 70% delle somme raccolte dall'associazione nell'esercizio precedente per la realizzazione di progetti sociali aventi ad oggetto l'organizzazione di incontri, manifestazioni, borse di studio, beneficenza e quant'altro che abbia come finalità la promozione culturale - scientifica dell'Associazione e gli scopi statutarî;
- approva una o più delle proposte formulate dal Consiglio, previa selezione del Comitato Scientifico, per la destinazione di almeno il 70% delle somme raccolte dall'associazione nell'esercizio precedente per la realizzazione di progetti sociali aventi ad oggetto l'organizzazione di incontri, manifestazioni, borse di studio, beneficenza e quant'altro che abbia come finalità la promozione culturale - scientifica dell'Associazione e gli scopi statutarî;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Socio, oppure quando si tratti di deliberare che riguardino persone fisiche, o potenziali conflitti d'interesse.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza almeno della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea le linee guida relative ai programmi di attività associativa, previo parere non vincolante del Comitato Scientifico
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;
- ricevere dall'Assemblea le ipotesi di proposta per la destinazione di almeno il 70% delle somme raccolte dall'associazione nell'esercizio precedente per la realizzazione di progetti sociali aventi ad oggetto l'organizzazione di incontri, manifestazioni, borse di studio, beneficenza e quant'altro che abbia come finalità la promozione culturale - scientifica dell'Associazione e gli scopi statutari;
- formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea, previa selezione del Comitato Scientifico, per la destinazione di almeno il 70% delle somme raccolte dall'associazione nell'esercizio precedente per la realizzazione di progetti sociali aventi ad oggetto l'organizzazione di incontri, manifestazioni, borse di studio, beneficenza e quant'altro che abbia come finalità la promozione culturale - scientifica dell'Associazione e gli scopi statutari;
- predisporre il Bilancio di esercizio, il Bilancio preventivo e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- compilare o modificare, qualora fosse necessario, il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico;
- nominare il Tesoriere e il Segretario;
- nominare, qualora ritenuto opportuno, uno o più collaboratori in comitati tecnici, determinandone i poteri e la durata della collaborazione. I collaboratori potranno anche essere esterni all'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'associazione che assume anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo e da quattro membri eletti dall'Assemblea dei Soci. I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi nel medesimo ruolo.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente.

Tutti gli amministratori sono scelti tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o posta elettronica, da spedire non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di delibere che riguardino persone fisiche o potenziali conflitti d'interesse. Il Consigliere che venga a trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi è tenuto ad assentarsi dalla riunione al momento della deliberazione.

Per ogni adunanza il Presidente nomina un segretario scelto tra i componenti del Consiglio o esterno ad esso.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.

Se nel corso del mandato venissero contemporaneamente a cessare dalla carica (per dimissioni o altro impedimento) uno o più consiglieri, l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni per la loro sostituzione.

La perdita della qualifica di socio fa cessare anche dalla carica in Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo ed è rieleggibile in tale ruolo per non più di tre mandati consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La cessazione dalla carica di Presidente non comporta la decadenza dell'intero Consiglio e dovrà essere convocata l'Assemblea nei termini dell'articolo precedente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico si compone del Consiglio Direttivo dell'Associazione e della Deputazione del Magistrato delle Contrade di Siena.

Il Comitato, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 2 del presente Statuto, ha il compito di esprimere ogni anno un parere preliminare non vincolante sul programma dell'Associazione e di selezionare le proposte del Consiglio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in merito alla destinazione di almeno il 70% delle somme raccolte dall'associazione nell'esercizio precedente per la realizzazione di progetti sociali aventi ad oggetto l'organizzazione di incontri, manifestazioni, borse di studio, beneficenza e quant'altro che abbia come finalità la promozione culturale - scientifica dell'Associazione e gli scopi statutari.

ART. 12
(Arbitrato)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03:

- a) tutte le controversie insorgenti tra Soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere d'esclusione da Socio;
- c) le controversie fra Amministratori, Liquidatori, o nei loro confronti.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore o di Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di tre per tutti i tipi di controversie, sono scelti fra gli Onorandi Priori di Contrada e sono nominati dall'Assemblea dei soci.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra Soci è comunicata all'Associazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 5/03 i Soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. numero 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti dell'Associazione o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è

utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in

identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di tre liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

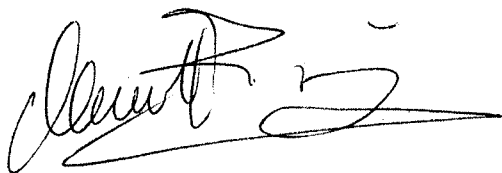
ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

GRUPPO DONATORI DI SANGUE DELLE CONTRADE

IL PRESIDENTE

Mauro Fantozzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Fantozzi', with a stylized flourish at the end.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSI UT SIENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1443
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 11/07/2022 REGISTRATO IL 31/08/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001443/03

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92043760526 GRUPPO DONATORI DI SANGUE DELLE
ID. TELEMATICO: TZ922L001443000TK

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92043760526

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
VERBALE ADEGUAMENTO TERZO SETTORE